



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI
NORME COMPORTAMENTALI NEL CASO DI RINVENIMENTO DI PRESUNTI ORDIGNI BELLICI IN
MARE E LUNGO GLI ARENILI**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** l'avviso di carattere generale n. 4 della "Premessa agli avvisi ai naviganti – I.I. 3146" edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- VISTO:** il D.P.R. 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresi tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il "Manuale illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di residuati bellici mediante reti da traino" edito dall'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare) per il Ministero dell'Ambiente con il contributo dello Stabilimento Militare Difesa NBC;
- CONSIDERATO:** il frequente verificarsi di casi di ritrovamenti residuati bellici nella zona di mare e lungo il litorale ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover pertanto emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- SENTITO:** il nucleo S.D.A.I. – Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi della Marina Miliare – Sez. di Napoli;

ORDINA

ARTICOLO 1

Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi in mare e lungo gli arenili

1. Fermo restando quanto previsto dall'Avviso ai naviganti di carattere generale in preambolo citato, chiunque rinvenga nella zona di mare o lungo gli arenili ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli, ordigni bellici, ovvero oggetti la cui natura, forme o dimensioni possano indurre a ritenere che possa trattarsi di ordigno, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Marittima presente nel territorio interessato o quella più vicina, oppure la locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia di Stato, il Comando dei Vigili del Fuoco, il Comando della Guardia di Finanza, il Comando della Polizia Locale del Comune costiero territorialmente competente, contattando il relativo numero di emergenza.

2. Tale comunicazione può essere fatta, senza ritardo, anche tramite e-mail o pec agli indirizzi elettronici sopra indicati ovvero a quelli delle suddette Forze di Polizia.
3. Il ritrovatore, laddove possibile, è tenuto a segnalare in qualche modo il pericolo, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone e/o unità navali eventualmente presenti nelle vicinanze. Qualora non fosse possibile segnalare il punto, il ritrovatore dovrà individuare la zona del ritrovamento riferendo coordinate nautiche, eventuali punti cospicui, la profondità del fondale, forma e dimensioni del presunto ordigno e qualsiasi notizia che possa essere utile alle Autorità competenti.
4. In ogni caso, è vietato:
 - a) l'utilizzo del telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro un raggio di 100 (cento) metri dal punto di ritrovamento;
 - b) maneggiare l'ordigno o trasportare in altro luogo l'ordigno;
 - c) cercare di disfarsi dell'ordigno.

ARTICOLO 2

Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi da parte di unità navali da pesca

1. Nel caso in cui il Comandante di un'unità navale da pesca sospetti o intraveda la presenza di un ordigno bellico di piccole dimensioni nella propria rete non ancora issata a bordo, dovrà:
 - a) mettere a mare l'attrezzatura e, senza posarla sul fondo, rimorchiarla verso il porto più vicino chiedendo all'Autorità Marittima competente l'indicazione di un'area sicura vicino alla costa dove adagiare la rete sul fondo indicandola con gavitello;
 - b) qualora il rimorchio non risulti fattibile, adagiare delicatamente la rete sul fondo segnalandola con gavitello, rilevarne le coordinate nautiche e informare prontamente l'Autorità Marittima competente.
2. In caso di recupero e qualora l'ordigno venga posizionato sul ponte di coperta dell'unità da pesca, occorrerà immobilizzare prontamente la rete in modo da evitare che lo stesso fuoriesca e, se possibile, mantenerlo umido o bagnato con un getto d'acqua costante.
3. In caso in cui l'ordigno fuoriesca accidentalmente dalla rete sul ponte di coperta dell'unità da pesca, occorrerà impedirne il rotolamento bloccandolo con oggetti di legno o di plastica e, se possibile, mantenerlo umido o bagnato con un getto d'acqua costante.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo occorrerà:
 - a) avvertire immediatamente, anche attraverso imbarcazioni vicine, l'Autorità Marittima competente dirigendo verso il porto più vicino senza entrarvi prima di essere espressamente autorizzati;
 - b) non maneggiare in alcun modo l'ordigno;
 - c) allontanare il personale di bordo non necessario all'operazione;
 - d) evitare che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o vibrazioni; all'occorrenza, in particolare in presenza di fumo, provvedere a tenerlo costantemente bagnato.

ARTICOLO 3

Norme comportamentali nel caso di salpamento di residui bellici a "caricamento speciale"

1. Nel caso in cui si rinvenga un ordigno a "caricamento speciale" (contenente aggressivi chimici), il Comandante dell'unità da pesca dovrà valutare la possibilità di adottare, per quanto possibile, le misure descritte nel *"Manuale Illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di residui bellici mediante rete da traino"* in preambolo richiamato.

ARTICOLO 4

Sanzioni e disposizioni finali

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a garantire, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nelle sanzioni di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia, di livello legislativo e regolamentare, nonché quelle degli eventuali provvedimenti ordinatori a tutela dell'incolumità pubblica emanati dai Comuni costieri territorialmente competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante pubblicazione nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), *data di registrazione.*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa